

TI_GERICHTE 38.2008.36 vom 7. April 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.36_d20080407

FR: TI_GERICHTE 38.2008.36 du 7 avril 2008

IT: TI_GERICHTE 38.2008.36 del 7 aprile 2008

Regeste

Non diritto a ID.Socia gerente della Sagl sua ex DL.Anche marito è socio ger.Separaz.di fatto,intenz.di divorziare e domanda di mis.prot.unione coniug.(Pretore non ha deciso e coniugi domic.allo stesso indirizzo)non suff.per non applicare giur.coniuge di chi ha posiz.analoga a DL non ha diritto a ID

Erwägungen

E. 3

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.*). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

E. 3.1

Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore) In una sentenza 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato: " (...)

E. 4

luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l'assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento. In

quell'occasione l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato: " (...) 2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. 2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1). 2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01). 2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG*, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3). 2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2). 2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione al fine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2003. 2.8 Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X. _____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y. _____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: " Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi "). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). 3.

E. 6

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96 lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

E. 7.1

Der Beschwerdeführer wendet ein, seine Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen. Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung gesetzt worden.

E. 7.2

Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden genossen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuschneiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04). Diesbezüglich sind keine Gründe für eine Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)" 2.8. Nell'evenienza concreta dalla dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in qualità di segretaria di direzione, presso la _____ di _____ dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2008 (cfr. doc. 32, 45). L'11 gennaio 2008 l'assicurata è stata, infatti, licenziata con effetto dalla fine di marzo 2008 a causa della situazione economica e ristrutturazione dell'azienda (cfr. doc. 45, 46). L'insorgente risulta iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 1'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della _____. L'ulteriore quota di fr. 19'000.-- è detenuta dal marito dell'assicurata, il quale è anch'egli socio gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch). Scopo sociale della Sagl è: " La consulenza aziendale, l'analisi, l'organizzazione, la ristrutturazione di qualsiasi tipo di società. L'importazione, l'esportazione, la compravendita di ogni genere di bene mobile. La mediazione di ogni bene e servizio. La società può aprire magazzini, depositi, negozi ed esercitare ogni altra attività connessa con lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo analogo o consimile." (cfr. estratto RC) Nel mese di marzo 2008 l'assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di indennità al 100% a decorrere dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 51, 52). La Cassa, con decisione del 7 aprile 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 1° luglio 2008, le ha negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto è socia e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro e il marito è anch'egli socio e gerente della ditta (cfr. doc. 26, 1). 2.9. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constatata che, da quanto appena esposto, emerge con evidenza che l'assicurata, anche dopo essere stata licenziata dalla _____ con effetto al 31 marzo 2008, ha mantenuto in seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. La stessa è, in effetti, rimasta, fino a tutt'oggi, iscritta a Registro di commercio quale socia gerente della società con diritto di firma individuale. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni

dello stesso ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001). Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 consid. 8.3.; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007, consid. 3). Il riferimento alla sentenza 38.2006.20 emanata dal TCA il 13 settembre 2006 formulato dall'insorgente si rivela, poi, ininfluenza ai fini della presente vertenza. Infatti si trattava di una fattispecie differente da quella ora sub judice. In particolare, in quel caso andava stabilito se un'assicurata, gerente di una Sagl, ma non socia, con competenze limitate e che continuava a lavorare presso tale ditta conseguendo guadagno intermedio era idonea o meno al collocamento. Questa Corte ha deciso che la stessa fosse idonea al collocamento, poiché non poteva essere considerato che avesse avviato un'attività indipendente, né che avesse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L'assicurata aveva, inoltre, effettuato ricerche di lavoro e dichiarato di essere disposta ad accettare un'occupazione. In simili circostanze, già per il fatto di essere socia e gerente della Sagl presso la quale ha lavorato fino alla fine di marzo 2008, secondo questo Tribunale, all'assicurata deve essere negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di aprile 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il suo potere di determinare o influenzare le decisioni della società. 2.10. Inoltre suo marito, Dr. _____, - anch'egli socio gerente della _____ con diritto di firma individuale - al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva – e riveste tuttora – nella Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l'assicurata non ha, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di aprile 2008, anche per il fatto di essere stata impiegata, nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione, presso la Sagl il cui socio gerente, oltre a lei, è suo marito. In relazione alla separazione dell'assicurata dal marito e all'intenzione di avviare la procedura di divorzio in Pretura (cfr. doc. I), è utile sottolineare che nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa nel gennaio 2007 al p.to B22-B23 la SECO ha precisato che: " una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell'azienda del proprio coniuge ha diritto all'ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all'ID soltanto se ha esercitato un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l'azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un'azienda che non sia quella del coniuge. Il diritto all'ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell'unione coniugale." Inoltre con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l'Alta Corte ha affermato quanto segue: " (...) questa Corte ha già avuto modo di osservare che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (considerato 3) può realizzarsi anche

nell'ipotesi in cui i coniugi vivano separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05 del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)." In una sentenza C 16/02 del 16 settembre 2002, pubblicata in DLA 2003 N. 11 pag. 120 segg. è stato, peraltro, stabilito che: " (...) Daher kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten daraus ableiten, dass sie in der Zeitspanne, für welche sie Insolvenzenschädigung verlangt, von ihrem Ehemann freiwillig getrennt gelebt hat. Trotz Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N. 10.06 S. 77). Die Trennung bezweckt unter anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N 10.03). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es nicht angezeigt, bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen den Anspruch auf Insolvenzenschädigung zu bejahen, falls sie getrennt leben." Nel giudizio C 179/05 del 17 ottobre 2005 il TF (allora TFA), in proposito, ha precisato che: " (...) Was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von Insolvenzenschädigung an die getrennt lebende Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für die Arbeitslosenentschädigung." (La sottolineatura è del redattore) In casu va sottolineato che i coniugi _____ sono separati unicamente di fatto. Dalle carte processuali emerge che il marito, il 1° febbraio 2008, ha sì inoltrato alla Pretura del Distretto di _____ una richiesta di misure di protezione dell'unione coniugale con domanda di provvedimenti cautelari, e meglio è stata domandata l'autorizzazione della sospensione della comunione domestica tra i coniugi, nonché l'assegnazione dell'abitazione familiare al Dr. _____ e il blocco di un conto bancario (cfr. doc. 15). Tuttavia, da una parte, non risulta che il Pretore abbia deciso in merito. Dall'altra, i coniugi _____ continuano ad avere il medesimo domicilio in via _____ a _____ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe della popolazione del Cantone). Ne discende che all'assicurata va applicato il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che la ricorrente e il marito stiano elaborando una convenzione sugli effetti accessori al divorzio, la cui bozza, tra l'altro, risale a un periodo posteriore alla richiesta di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2008. 2.11. Con il ricorso l'insorgente ha chiesto al TCA di convocare le parti e procedere ad un tentativo di conciliazione. Il TCA rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica (la ricorrente ha chiesto la convocazione per un tentativo di conciliazione), questo TCA rinuncia a un'audizione delle parti poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2). Del resto dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione della Cassa per il periodo dal 1° aprile 2008 al 1° luglio 2008, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005). Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.